

TORNATA DEL 21 MAGGIO 1858

-15-

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE CESARE ALFIERI.

SOMMARIO. *Seguito della discussione sul progetto di legge relativo all'esercizio della professione di procuratore — Nuova redazione del numero 9 dell'articolo 5 proposta dall'ufficio centrale, ed accettata dal ministro di grazia e giustizia — Aggiunta di un paragrafo al medesimo fatta dal ministro suddetto — Approvazione di questo numero e dell'aggiunta suindicata — votazione dell'intero articolo 5 — Approvazione degli articoli 6 e 7 ministeriali — Adozione degli articoli 8 al 18 colle modificazioni proposte dall'ufficio centrale ed accettate dal ministro di grazia e giustizia — Soppressione dell'alinea dell'articolo 19 proposto dall'ufficio centrale, accettata dal ministro di grazia e giustizia — Approvazione degli articoli 19 al 21 — Soppressione dell'articolo 22 del progetto ministeriale, acconsentita dal ministro di grazia e giustizia — Adozione degli articoli 23 al 27 colle modificazioni proposte dall'ufficio centrale, concordate col ministro di grazia e giustizia — Obbiezione all'articolo 28 del senatore Di Castagnetto — Risposta del ministro di grazia e giustizia — Approvazione di quest'articolo colla modificazione ed aggiunta proposte dall'ufficio centrale, e dei successivi articoli sino al 31 — Adozione dell'articolo addizionale, divenuto articolo 32, proposto dall'ufficio centrale — Obbiezione ed appunti del ministro di grazia e giustizia all'articolo addizionale 33, pure proposto dall'ufficio centrale — Osservazioni a sostegno del medesimo del relatore Musio — Rigetto di quest'articolo addizionale — Approvazione degli articoli 33 al 35 del progetto ministeriale, colle aggiunte fatte dall'ufficio centrale — Aggiunta all'articolo 36 ministeriale fatta dall'ufficio centrale, combattuta dal ministro di grazia e giustizia, e difesa dal relatore Musio — Rigetto di quest'articolo — Approvazione di quest'articolo e dei successivi sino al 39 del progetto ministeriale.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4 pomeridiane.
(È presente il ministro di grazia e giustizia.)

MARIONI, segretario, dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale viene approvato senza osservazioni.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI PROCURATORE.

PRESIDENTE. Nel riaprire la discussione sul progetto di legge relativo all'esercizio della professione di procuratore, debbo rammentare al Senato che fra i paragrafi dell'articolo 5, rimandati all'ufficio centrale per un nuovo studio, trovavasi pure il paragrafo nono del progetto ministeriale, che corrisponde all'undecimo del progetto dell'ufficio centrale. La proposta ministeriale era così concepita:

« 9° Essere iscritto nel catalogo dei procuratori esercenti, che sarà tenuto presso ciascuna Corte d'appello e ciascun tribunale provinciale.

« L'iscrizione sarà ordinata dalla Corte o dal tribunale sulla presentazione dei documenti comprovanti l'esistenza degli avanti prescritti requisiti, ed eseguita nel modo che sarà determinato dal regolamento. »

Tenendo conto delle osservazioni fatte dal senatore

Persoglio, l'ufficio centrale avrebbe proposta una nuova compilazione in questi termini:

« Essere iscritto nel catalogo dei procuratori esercenti, che sarà tenuto presso ciascuna Corte d'appello, e ciascun tribunale provinciale.

« L'iscrizione sarà ordinata dalla Corte o dal tribunale, sentito il Ministero pubblico, sulla presentazione dei documenti comprovanti l'esistenza degli avanti descritti requisiti, ed eseguita nel modo che sarà determinato dal regolamento.

« Da questi provvedimenti potrà essere luogo all'appello alla Corte, e dalla sentenza della Corte potrà farsi luogo all'opposizione davanti alle classi unite. »

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Questa nuova redazione fu combinata d'accordo col Ministero; io proporrei però ancora che si facesse un'aggiunta così concepita:

« I termini e la procedura per l'appello, o per l'opposizione suddetti saranno determinati dal regolamento. »

Non ho bisogno di svolgere i motivi di quest'aggiunta perchè evidenti.

MUSIO, relatore. L'ufficio centrale ha niente in contrario e trova conveniente, anzi necessaria l'aggiunta.

Tale aggiunta era già stata introdotta, e forse nella fretta con cui sono stati trascritti gli articoli sfuggì.

PRESIDENTE. Metto quindi ai voti il numero 9 di quest'articolo 5, quale è stato letto, coll'aggiunta proposta dall'onorevole guardasigilli.

Chi approva, sorga.

(È approvato.)

Ora tutte le disposizioni contenute nell'articolo 5 essendo state partitamente adottate, occorrerebbe un voto complessivo sopra l'articolo medesimo.

Io darò nuova lettura di quest'articolo, perchè ciascuno possa averlo presente, essendosi introdotte molte modificazioni, sia al progetto ministeriale, sia allo schema dell'ufficio centrale. Resta tuttavia, come mi pare che il Senato abbia già deliberato, che nel riordinare gli articoli si provveda alla riferenza dei medesimi, o ad una espressione più acconcia; ben inteso però che ciò sarà notificato al Senato. *(Dal banco della Commissione. Sì! sì!)*

« Art. 5. Per potere esercitare la professione di procuratore sono richieste le seguenti condizioni:

« 1° Essere cittadino ed avere il godimento dei diritti civili;

« 2° Avere l'età di anni 25;

« 3° Non avere patito condanna a pena criminale qualsiasi;

« Non avere patito nemmeno condanna correzionale per furto, truffa, appropriazione indebita, alterazione di atti, di scritture, o della verità in qualsiasi modo.

« Non averne patito nemmeno:

« A) Per ribellione alla giustizia;

« B) Per oltraggi e violenze contro i depositari dell'autorità;

« C) Per rottura di sigilli e sottrazioni commesse nei luoghi di pubblico deposito;

« D) Per sottrazioni commesse in qualità di ufficiali o depositari pubblici;

« E) Per corruzione di pubblici ufficiali;

« F) Per concussione;

« G) Per abusi commessi in affari in cui siensi introdotti come sollecitatori o difensori;

« H) Per reati contro il costume pubblico;

« I) Per associazione con malfattori, e per bancarotta semplice;

« K) Per fallimento dichiarato.

« Le incapacità incorse per condanne emanate a seguito di reati compresi nel primo e secondo alinea di questo articolo potranno essere tolte per gravissimi motivi con decreto reale.

« Ove si tratti di sentenze di condanna pronunciate dai tribunali esteri, la Corte o il tribunale da cui venga chiesta l'iscrizione dell'aspirante, potrà, ove le creda tali da imprimere una nota disonorante, negare l'iscrizione addimandata;

« 4° Avere conseguito il diploma di magistero;

« 5° Avere compiuto i corsi stabiliti dalle discipline scolastiche per lo studio degli elementi del diritto civile e dei Codici civile, di procedura civile e di commercio, ed averne subito con approvazione gli esami;

« 6° Avere atteso per quattro anni compiuti alla pratica nell'ufficio di un procuratore esercente;

« 7° Avere subito uno speciale esame teorico-pratico avanti una Commissione da nominarsi annualmente in ogni città sede di una Corte d'appello, secondo il programma, e nella forma da determinarsi con regolamento;

« 8° Avere prestato una malleveria o con ipoteca su cedole del debito pubblico, o con deposito in danaro a norma della legge in data 16 febbraio 1854, da determinarsi per ogni Corte e per ogni tribunale con decreto regio, nei limiti di lire 2000 a lire 8000, per esercire avanti i tribunali provinciali, e di lire 10,000 a lire 20,000 per esercire avanti le Corti d'appello.

« La malleveria prestata dai procuratori ammessi all'esercizio avanti le Corti d'appello, vale anche per esercire avanti il tribunale stabilito nella città sede della stessa Corte;

« 9° Essere iscritto nel catalogo dei procuratori esercenti che sarà tenuto presso ciascuna Corte d'appello e ciascun tribunale provinciale.

« L'iscrizione sarà ordinata dalla Corte o dal tribunale, sentito il Ministero pubblico, e sulla presentazione dei documenti comprovanti l'esistenza degli avanti prescritti requisiti, ed eseguita nel modo che sarà determinato dal regolamento.

« Da questo provvedimento potrà essere luogo all'appello alla Corte, e dal provvedimento della Corte potrà farsi luogo all'opposizione davanti alle classi unite;

« 10. Avere prestato avanti la Corte od avanti il tribunale presso cui è il procuratore ammesso a postulare, il giuramento: *Di essere fedele al Re, di osservare lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato, di patrocinare gratuitamente le cause dei poveri, e di adempiere da uomo d'onore e di coscienza il proprio ufficio.* »

Domanderei se nell'alinea del § 3, in cui si dice: « Le incapacità incorse per condanne emanate a seguito di reati compresi nel primo e secondo alinea, ecc., » non sia anche il caso di farvi un'aggiunta, ed estenderla a fallimento dichiarato.

STABA. Il fallimento non costituisce reato.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Io trovo l'osservazione dell'onorevole presidente giusta: e converrebbe forse fare una trasposizione.

MUSIO, relatore. All'articolo che parla della grazia, se non m'inganno si riferisce quest'osservazione. Ora il fallimento dichiarato non credo che possa essere cosa su cui cada la grazia, perchè non vi è reato.

PRESIDENTE. Mi perdoni, siccome questo stato dichiarato di fallimento costituisce un'incapacità, si vuole che il Re possa rilevarla, sì o no?

Dal banco dell'ufficio centrale. No! non è il caso!

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. L'onorevole relatore osservava giustamente che, quanto a questa incapacità, non sarebbe il caso di dare alla Corona il diritto di cancellarla colla grazia.

Effettivamente siccome dipende da uno stato in cui si trova l'aspirante, la grazia non farebbe che in quello

non fosse; e quindi credo che non sarebbe il caso di dare questa facoltà alla Corona.

PRESIDENTE. Dunque l'articolo rimane come è stato letto.

Ora metto ai voti nel suo complesso l'articolo 5 del progetto ministeriale.

Chi lo approva, sorga.

(È approvato.)

Darò lettura dell'articolo 6 del Ministero:

« Gli avvocati già ammessi al patrocinio o a funzioni giudiziarie possono esercitare la professione di procuratore, mediante l'adempimento delle condizioni stabilite ai numeri 8 e 9 del precedente articolo.

« Quelli che non siano per anco ammessi al patrocinio od a funzioni giudiziarie dovranno inoltre uniformarsi al prescritto dai numeri 6 e 7 di detto articolo. La pratica però sarà ridotta di due anni, e potrà farsi anche in un ufficio di avvocato. »

Quest'articolo era pure stato rimandato all'ufficio centrale onde procurasse di riordinare le referenze cogli altri articoli. Non so se questo sia stato fatto.

STARA. Si farà poi al fine.

PRESIDENTE. Dunque lo metto ai voti.

Chi lo approva, si alzi.

(È approvato.)

Darò lettura dell'articolo 7:

« Uno degli anni di pratica che si sia fatto nell'ufficio di un notaio da un candidato aspirante a tale professione sarà computato nella pratica prescritta dal numero 6 dell'articolo 5 per l'esercizio della professione di procuratore. »

Chi lo approva, sorga.

(È approvato.)

« Art. 8. Gli anni di esercizio delle funzioni di segretario, di sostituto segretario presso una Corte o tribunale provinciale e di segretario di giudice di mandamento varranno come anni di pratica per l'ammissione ad esercire la professione di procuratore. »

MUSIO, relatore. Bisogna separare i segretari di giurisdizione mandamentale.

PRESIDENTE. E qui c'è la proposta dell'ufficio centrale:

« Gli anni di esercizio delle funzioni di segretario, e di sotto-segretario presso una Corte o tribunale, varranno come anni di pratica per l'ammissione ad esercire l'ufficio di procuratore.

« Lo stesso riguardo sarà usato ai segretari e sotto-segretari delle giurisdizioni di mandamento, purchè i medesimi facciano un anno di pratica presso un procuratore esercente. »

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Questa nuova redazione essendo stata concertata col Ministero, dichiaro di accettarla, ed anzi prego il Senato di ritenere questa stessa dichiarazione per tutte le altre redazioni proposte, salvo che vi sia opposizione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 8 secondo la redazione fattane dall'ufficio centrale.

(È approvato.)

« CAPO III. — *Dei sostituiti.* — Art. 9. Ogni procuratore può nominarsi sotto alla propria responsabilità un sostituito e può averne anche più di uno; ma in questo caso dovrà ottenerne l'autorizzazione dalla Corte o dal tribunale presso cui trovasi addetto, e dovrà pagare per ognuno degli altri sostituiti la metà della tassa che egli paga in proprio. »

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Su questo articolo non abbiamo potuto metterci d'accordo col l'ufficio centrale, ma credo che la discussione sarà breve e che avremo il mezzo di metterci d'accordo qui davanti al Senato.

PRESIDENTE. Adesso darò lettura dell'articolo proposto dall'ufficio centrale:

« Ogni procuratore potrà, sotto la propria responsabilità, nominarsi quel numero di sostituiti che stimi necessario pel buon andamento del suo ufficio, purchè in verun tempo e luogo non ecceda il numero di cinque, e per ogni secondo od ulteriore sostituito paghi la metà della tassa che paga in proprio. »

MUSIO, relatore. Letti i due testi, cioè quello ministeriale e il nostro, si rimase poi d'accordo di non circoscrivere in modo alcuno e di lasciare indefinito il numero dei sostituiti: ma intorno a ciò vi è dissenso nell'ufficio centrale, e due membri volevano ancora tenerlo limitato, mentre tre furono perchè si lasciasse indefinito. Non è stato compilato un testo: manca la redazione, non manca l'accordo col signor ministro.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Se la maggioranza dell'ufficio centrale consente che piuttosto di apporre un limite che io credo illusorio (giacchè mi consta che in tutto lo Stato due soli procuratori hanno un numero di sostituiti maggiore di 5, mentre tutti gli altri non ne hanno che uno o due tutto al più tre) si lasci in facoltà dei procuratori di avere un numero illimitato di sostituiti ritenendo come sufficiente ad impedire gli abusi l'obbligo che ad essi impongasi di dovere pagare la metà della tassa per ogni sostituito oltre il primo, noi saremmo anche su questo perfettamente d'accordo, come osservava l'onorevole relatore; e non rimarrebbe che a redigere in questo senso l'articolo il che mi pare facilissimo a farsi o fatto od appena siasi dal Senato votata la massima nella conformità suddetta.

SCLOPIS. Mi pare che sarebbe più semplice ritenere questa redazione o altra simile: « Ogni procuratore può nominarsi, sotto la propria responsabilità, dei sostituiti e dovrà pagare la metà della tassa che esso paga in proprio. »

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Vi sarebbe in questa redazione l'obbligo di pagare la metà della tassa anche pel primo sostituito, invece la proposta del Ministero e dell'ufficio centrale era che si pagasse la metà della tassa per ogni sostituito oltre il primo.

SCLOPIS. Sì, ogni sostituito al di là...

PRESIDENTE. Darò lettura dell'articolo come viene ora proposto dall'ufficio centrale:

« Ogni procuratore può nominarsi sostituito sotto la propria responsabilità; ma per ogni secondo od ulteriore sostituito dovrà pagare la metà della tassa che egli paga in proprio. »

Essendo questa redazione accordata, domando il voto del Senato.

(È approvato.)

« Art. 10. Il sostituito rappresenta il procuratore che lo ha nominato, e può adempiere a tutte le di lui incombenze.

« Non può però firmare la prima cedola e la cedola conclusionale, tanto dell'attore quanto del convenuto, le quali dovranno sempre essere firmate dal procuratore, salvo il caso d'impossibilità per ragione di malattia o di assenza, che dovranno essere dal sostituito dichiarate nella firma. »

L'ufficio centrale, mantenendo la prima parte dell'articolo, cambierebbe l'alinea riducendolo ai seguenti termini:

« Il sostituito rappresenta il procuratore che lo ha nominato, e può adempiere a tutte le di lui incombenze.

« Però in tutte le cause la copia del mandato, della quale è prescritto il deposito dall'articolo 153, n° 1, del Codice di procedura civile, sarà sempre firmata dal procuratore capo. »

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Questa è la nuova redazione che fu concordata, e vi aderisco.

PRESIDENTE. Lo metto ai voti.

Chi l'approva sorga.

(È approvato.)

« Art. 11. Per essere ammessi all'esercizio i sostituiti debbono avere i requisiti prescritti ai numeri 2, 3, 4, 5 e 7 dell'articolo 5, ed inoltre avere fatto presso un procuratore esercente una pratica di due anni ed essere inseriti nel catalogo dei sostituiti, che sarà tenuto presso le Corti d'appello e presso i tribunali provinciali.

« L'iscrizione sarà ordinata ed eseguita a norma dell'alinea del numero 9 dell'articolo 5.

« Gli anni di esercizio come sostituito varranno pel compimento degli anni di pratica necessari per potere esercitare un ufficio di procuratore. »

(È approvato.)

« Art. 12. Le incompatibilità stabilite dall'articolo 3 pei procuratori sono anche applicabili ai sostituiti. »

(È approvato.)

« Art. 13. Il sostituito od il più anziano fra i sostituiti, in caso di morte del procuratore, deve sollecitamente renderne avvisati i clienti dell'ufficio, affinché possano provvedere a norma del titolo XVIII, libro 2°, del Codice di procedura civile, ed assume intanto la custodia degli atti e dei documenti nell'ufficio esistenti per rimetterli a chi di ragione.

« Le Corti ed i tribunali daranno all'uopo quei provvedimenti che stimeranno opportuni per la conservazione delle carte. »

L'articolo dell'ufficio centrale, riformato, direbbe invece:

« In caso di morte del procuratore, il sostituito più anziano deve tosto darne notizia alla Corte ed al tribunale presso cui postulava il procuratore defunto, ed assume intanto la custodia degli atti e dei documenti esistenti nell'ufficio per rimetterli a chi di ragione.

« Le Corti ed i tribunali, tanto in questo caso, quanto in quello di sospensione od interdizione, daranno gli opportuni provvedimenti per la conservazione delle carte, e potranno autorizzare uno dei sostituiti, o quell'altro procuratore che stimino, a fare provvisoriamente gli atti che fossero urgenti nelle cause in istato di decisione.

« Lo stesso sostituito o procuratore autorizzato dovrà pure, non più tardi di otto giorni dall'avuta autorizzazione, avvisare dell'occorrenza morte, sospensione od interdizione i clienti dell'ufficio, affinché si possa provvedere a norma del titolo XVIII, libro 2°, del Codice di procedura civile, e l'avviso sarà dato mediante lettera assicurata all'ufficio della posta. »

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Anche questo è stato redatto d'accordo.

PRESIDENTE. Allora lo metterò ai voti come l'ho letto ora.

(È approvato.)

QUARELLI, segretario, prosegue la lettura degli articoli.

« **CAPO IV. Dei praticanti.** — Art. 14. Per essere ammesso praticante in un ufficio di procuratore è necessario avere i requisiti prescritti dai numeri 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 5 ed essere iscritto nel catalogo dei praticanti, che sarà tenuto presso la Camera di disciplina dei procuratori nel modo a determinarsi con regolamento.

« Il candidato procuratore, il quale abbia incominciata la pratica in un ufficio, potrà continuarla in un altro mediante una nuova iscrizione. »

Così è stato concordato col Ministero.

(È approvato.)

« Art. 15. La pratica si computa dalla data della prima iscrizione. »

(È approvato.)

« Art. 16. È stretto obbligo dei praticanti di frequentare l'ufficio cui trovansi addetti, ed ivi applicarsi ai lavori che vengono loro affidati. »

(È approvato.)

« Art. 17. La pratica che siasi interrotta per più di sei mesi è prolungata di un periodo di tempo uguale alla metà della durata dell'interruzione, in modo però che non possa l'aumento di pratica eccedere un anno. »

(È approvato.)

« Art. 18. Nelle città ove trovasi stabilito un ufficio del procuratore dei poveri, sulla richiesta del medesimo, la Camera di disciplina dovrà applicarvi un numero sufficiente di praticanti, da determinarsi all'uopo dal presidente della Corte o del tribunale.

« L'applicazione in detto ufficio non potrà però essere obbligatoria per un tempo maggiore di un anno. »

(È approvato.)

« **CAPO V. Doveri e diritti speciali.** — Art. 19. I procuratori non possono prestare il loro ministero per cause evidentemente ingiuste.

« Saranno riputate tali per l'effetto di questa legge le cause in cui il procuratore non ignori che vi osta la cosa giudicata, un atto autentico non impugnato nè impugnabile per nullità, un pagamento od altro fatto od atto manifestamente esclusivo dell'azione o dell'eccezione. »

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. L'ufficio centrale, ritenendo la prima parte di questo articolo, propose la soppressione della seconda, perchè, a suo avviso, le questioni se osti o no la cosa giudicata sono assai intricate, ed a loro riguardo si può anche in buona fede da un causidico cadere in errore, perchè del pari non è sempre assai facile il giudicare se un titolo sia o no impugnabile, o perchè, enumerando le cause che possono legalmente venire considerate come evidentemente ingiuste, alcuna di queste potrebbero per avventura essere ommesse, quantunque in realtà siano tali e denotino quindi una colpevole avidità in colui il quale, tuttochè convinto non essere i suoi clienti per nulla assistiti in ragione, pure non ebbe ritugno a prestare loro il proprio ministero.

Io confesserò schiettamente non essere affatto infondata l'osservazione dell'ufficio centrale.

Nel proporre la seconda parte dell'articolo che si sta discutendo, io fui mosso dal pensiero che, se è giusto venga in questa legge, mi si permetta il dirlo, organica della professione dei procuratori, proclamato il principio che debbono essi nel loro ministero comportarsi per modo che ne ricavano bensì un onesto guadagno, ma non si cambi in un disdicevole traffico, e d'altra parte giusto del pari che non si lascino interamente in balla dei tribunali, i quali possano loro infliggere pene, non già per un fatto specifico dalla legge espressamente contemplato, ma col generico pretesto di una infrazione alle norme a cui nel loro ufficio devono conformarsi.

Per tal guisa io mirai, non solo a stabilire una disposizione giusta e favorevole ai procuratori, ma anche a meglio tutelare la libera difesa dei cittadini, provvedendo acciò quelli cui la medesima viene commessa all'unico impero della legge sottoposti siano da ogni altro, ed anco dai tribunali affatto indipendenti. Ecco perchè io credetti di dovere specificare i casi in cui debbono le cause ritenersi evidentemente ingiuste.

Siccome però dalle osservazioni fatte dall'ufficio centrale appare che forse cadrebbero, mantenendo una tale enumerazione, in qualche pericolo, anche per togliere un altro inciampo alla discussione, mi risolvo a rinunciare alla legale definizione delle cause da considerarsi come evidentemente ingiuste. Allora la conseguenza logica, secondo i principii che mi hanno determinato a definirle, sarebbe che si sopprimesse intieramente l'articolo.

Però non voglio andare fino a quel punto. Stimò bene che nella legge sia altamente stigmatizzato quel procu-

ratore che contravvenga alla delicatezza, e che, per ingordigia di guadagno, faccia della sua professione un mestiere, non rifuggendo dall'accettare il patrocinio di quelle cause sulla cui ingiustizia non si possa alcun dubbio nutrire.

Ma almeno io vorrei che, violandosi questo principio, non altra pena si incorresse fuorchè nel risarcimento dei danni, oppure in una censura della Camera di disciplina. Quindi io proporrei che fin d'ora si dichiarasse che non si infliggerà la pena della multa e della sospensione comminata nell'articolo 48.

Resterà proclamato il principio; questo servirà a maggiormente appoggiare la condanna ai danni contro quel procuratore che si incarichi di una causa evidentemente ingiusta, servirà a farlo censurare nella Camera di disciplina; perciò, se l'ufficio centrale acconsente a sopprimere la comminazione della pena della multa e della sospensione, non ho difficoltà che resti il principio stabilito nella prima parte dell'articolo in discorso e ne venga soppresso l'alinea in cui sono enumerati i casi delle cause evidentemente ingiuste.

MUSIO, relatore. Essendo pienamente d'accordo, è inutile qualunque discorso che si voglia fare in proposito, perchè quest'articolo non porta alcuna soluzione penale...

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. (Interrompendo) Ma c'è nell'articolo 48.

MUSIO, relatore. Se c'è nell'articolo 48, quando verremo a quell'articolo si dirà: giacchè le ragioni esposte dal signor ministro renderebbero inutile affatto il medesimo, anzi si deve levare, perchè dal fatto dello stesso procuratore nascerà l'azione che nasce, ed allora andrà sottoposto ai danni.

PRESIDENTE. Rimane perciò solo la prima parte dell'articolo 19, quale era proposto dal Ministero. (Vedi sopra)

Chi approva l'articolo ristretto a questa parte voglia sorgere.

(È approvato.)

Leggo ora l'articolo 20, come è stato nuovamente redatto dall'ufficio centrale d'accordo col signor ministro:

« Art. 20. Fuori del caso previsto dall'articolo precedente o di quello in cui vengano richiesti a postulare contro i loro ascendenti o discendenti, oppure contro la moglie, il fratello, il cognato, il nipote od il cugino germano, i procuratori, essendone richiesti, non possono recusare il proprio ufficio.

« Ove siavi rifiuto per parte loro e persistenza per parte del cliente, essi debbono esporre le loro ragioni al presidente della Corte o del tribunale avanti cui deve agitarsi la causa, il quale darà gli opportuni provvedimenti. »

(È approvato.)

« Art. 21. È rigoroso debito dei procuratori di non svelare i segreti ad essi confidati dai loro principali per la necessità della difesa. »

(È approvato.)

L'articolo 22 è stato soppresso.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. L'ufficio centrale ha proposta la soppressione di quest'articolo, ed il Ministero vi acconsente.

PRESIDENTE. Metterò dunque ai voti il rigetto dell'articolo 22.

(È rigettato.)

(Sono approvati senza osservazioni i successivi articoli 23, 24, 25, 26 e 27 del progetto del Ministero.)

« Art. 28. I procuratori sono inoltre obbligati di tenere un registro anche in carta bollata, numerato ed affogliato, da vedersi egualmente dal presidente del tribunale o da un giudice commesso in margine di ogni foglio, sul quale registro dovranno notare, per ordine di data e senza interruzione o raschiatura, tutte le somme che riceveranno dai clienti nell'atto stesso del pagamento.

« Dovranno esibire questo registro, ogniquale volta formeranno una qualche domanda o in pagamento dei loro onorari o pel rimborso delle spese anticipate, e vi sia contestazione sulla medesima. In difetto di tale presentazione, la loro domanda non sarà ricevibile. »

DI CASTAGNETTO. Io chiederei solamente una spiegazione relativamente a quest'articolo. Qui è detto che si deve registrare senza interruzione; pare a me che potrebbe accadere il caso che un procuratore il quale è tenuto ad avere il registro stabile nel suo ufficio, riceve da un suo cliente fuori dell'ufficio qualche somma di danaro che non può registrare nell'atto medesimo, perchè deve, per servizio del suo cliente, trasportarsi in luogo lontano dall'ufficio.

Nell'intervallo potrebbe anche darsi il caso che qualche pagamento fosse fatto nel suo ufficio a mani del sostituto, e che il sostituto registrasse il pagamento. Da ciò sembra che potrebbe alle volte nascere difficoltà sull'esattezza dell'esecuzione di quest'articolo, il quale esige la contemporanea iscrizione senza interruzione alcuna.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Mi pare che la difficoltà temuta dall'onorevole preopinante non sia fondata. Il procuratore che riceve una somma fuori dell'ufficio, ed anche essendone lontano, la registrerà appena sia di ritorno nell'ufficio medesimo, colla data del giorno in cui eseguisce la registrazione, ma facendo in questa risultare del luogo e del giorno dell'avvenuto pagamento. Con ciò non si contravverrà menomamente alla legge, giacchè quello che non si vuole è che si metta la data d'oggi e poi si faccia un'annotazione con quella di ieri. Le date devono sempre seguitare, accennando però se il pagamento fu fatto prima.

QUARELLI, segretario. L'ufficio centrale avrebbe proposto di aggiungere: *lasci perfettamente leggibili le parole che occorre di cancellare.*

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Adorisco.

(Il presidente mette ai voti e si approva.)

« Art. 29. Ogni procuratore è tenuto di postulare gratuitamente per le cause dei poveri, ed anche nelle

città in cui trovasi istituito l'ufficio del procuratore dei poveri, deve prestarsi in aiuto del medesimo alla gratuita postulazione, secondo gli ordini che riceverà dal presidente della Corte o del tribunale. »

(È approvato.)

« Art. 30. Nell'esazione degli onorari debbono i procuratori uniformarsi rigorosamente alla tariffa, e però non possono eccedere la tassa in essa stabilita, nè esigere diritto alcuno per gli atti o per altre incombenze spettanti all'istruttoria non espressamente nella stessa tariffa contemplata, nè fare alcun'altra indebita esazione o qualsiasi distrazione di fondi.

« Avranno però diritto ad un compenso per gli affari estranei alla procedura, nei quali si saranno occupati con espresso invito dei loro clienti. »

(È approvato.)

« Art. 31. I procuratori, quantunque rivestano anche la qualità di avvocato, non possono mai percepire, nè per le arringhe, nè per qualsiasi altro atto, maggiore onorario di quello dovuto al procuratore. »

(È approvato.)

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. È debito di lealtà l'avvertire che vi sono stati aggiunti dall'ufficio centrale due articoli che hanno i numeri 26 e 27.

Io, per accondiscendenza, accetterei l'aggiunta dell'articolo 26, ma non potrei aderire a quella dell'articolo 27.

PRESIDENTE. L'ufficio propose due articoli addizionali. L'uno è concepito nei seguenti termini:

« Art. 26. Fra i procuratori, sostituiti ed avvocati, per quanto concerne all'esercizio della loro rispettiva professione, è proibita ogni specie di convenzione che in qualunque modo possa importare promiscuità o confusione di uffici, appropriazione o compartecipazione di emolumenti. Oltre la nullità della convenzione, i contraenti incorreranno nella multa di cui nell'articolo 49. »

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Il Ministero lo accetta.

PRESIDENTE. Metto ai voti quest'articolo addizionale, il quale diventa articolo 32.

Chi lo approva sorga.

(È approvato.)

Leggerò l'altro articolo aggiunto dall'ufficio centrale:

« Art. 27. È parimente vietato ai procuratori di richiedere, al momento della chiamata della causa in spedizione, e segnatamente di quelle sommarie e a giorno fisso, avvocati che non erano già stati prima incaricati del patrocinio delle medesime, per intervenire ad assistere alla trattazione di esse. »

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Dopo la prova di arrendevolezza che ho dato aderendo alla proposta dell'ufficio centrale fatta nel suo articolo 26, il Senato sarà persuaso che, se io mi oppongo a quella formulata nell'articolo 27, si è perchè gravi ragioni mi persuadono che la medesima deve assolutamente respingersi.

Io biasimo quanto altri mai, e quei procuratori che,

al momento in cui è chiamata la causa per la decisione, ricorrono al ministero dell'avvocato, e quegli avvocati che, senza avere studiata la causa, ed anche credendo che essa non abbia bisogno di essere patrocinata, chiegano ed accordino il patrocinio. Io credo che gli uni e gli altri mancano all'onore, al dovere, alla coscienza. Credo che il procuratore il quale trascenda in questo modo deve essere severamente censurato dalla Camera di disciplina. Credo che l'avvocato il quale si presti a questa specie di traffico si rende indegno dell'alto ed importante suo ministero.

Ma, fatta questa protesta, debbo dichiarare che non potrei in alcuna maniera aderire al divieto assoluto che qui propone l'ufficio centrale.

Non si tratta quivi più del procuratore e dell'avvocato, ma bensì dell'indipendenza della difesa, dell'utilità dei litiganti. E che? Per impedire che il procuratore o l'avvocato, col domandare e col consentire al patrocinio, vengano in qualche caso a fallire ai principii di delicatezza, si vorrà affrontare il pericolo ben più grave, che cioè resti un litigante indifeso? Quando un litigante vedrà il suo avversario che viene al tribunale, anche per una causa semplice, fiancheggiato dalla potente parola ed ingegno di un distinto giureconsulto, non potrà esso in quell'istante medesimo richiedere dal suo canto uguale difensore ai minacciati suoi interessi, ricorrendo in quel supremo momento ad un avvocato che lo difenda? Si dirà che ciò può farlo il cliente, non il procuratore; ma, se concedesi tale diritto al primo, non veggo ragione perchè abbia a negarsi al secondo. Anzi parmi che in alcuni casi il procuratore sarebbe redarguibile, se, avendo avversari assistiti da un avvocato, e riconoscendo da questo che la causa possa essere grave, esso si avventuri a contraddire ad un avversario più potente e lasci il suo cliente indifeso.

Quindi, per non pregiudicare i legittimi diritti della difesa, onde possa esservi sempre la massima eguaglianza fra i litiganti, credo che non dobbiamo introdurre simile divieto nella legge.

Certo che, quando non sia necessario il ministero dell'avvocato, eppure a questo si ricorra dal procuratore e si ottenga, entrambi mancano di delicatezza; ma forse che, volendo colpire questo possibile caso, non verremmo, come ho dimostrato, a dare origine, a maggiori inconvenienti? Quindi dichiaro di non potere in alcuna maniera aderire a questa proposta, e voglio crederla che l'ufficio centrale, intesa la formale dichiarazione con cui il Ministero stigmatizza l'abuso che si teme in quest'articolo, vorrà egli pure acconsentire che si ritenga bensì come indelicato, ma si lasci alla Camera di disciplina di reprimerlo senza introdurre nella legge un divieto, le cui conseguenze sarebbero sopportate, non dal procuratore, ma bensì dai litiganti, che dobbiamo proteggere anzichè mettere degli impedimenti alla loro difesa.

MUSIO, relatore. L'ufficio centrale certamente non meno del Ministero è animato dal desiderio vivissimo di appianare tutte le difficoltà. Però duole molto all'uf-

ficio centrale che non possa ora assecondare questo desiderio, e che con poche parole debba spiegare le ragioni potentissime che l'hanno determinato ad introdurre nella legge quest'articolo, e quelle che l'obbligano ancora a persistervi. L'abuso esiste, l'abuso è denunziato da molte parti, da molti tribunali, da varie Corti. Se l'abuso esiste, la legge deve ripararvi; la necessità di reprimerlo non scema, giacchè non sussiste che la repressione ne possa impedire la difesa. La difesa abbia il più ampio campo, ma certamente il bisogno dell'avvocato non si conosce nel momento che si riferisce la causa. Il bisogno dell'avvocato si conosce già prima assai che la causa venga chiamata all'udienza, ed allora vi è l'avvocato che è incaricato del patrocinio; e l'articolo da noi proposto, non riferendosi a questo caso, non può impedire la difesa.

L'avvocato che si presenta improvvisamente al momento della spedizione non è un avvocato che può avere esaminato i titoli; è un avvocato che può avere nulla fatto di ciò che il suo dovere gli impone per la buona difesa; dunque è un avvocato che viene, non già per difendere un cliente, ma per servirgli d'aggravio ed imporgli il peso di alquante lire di più di quello che gli avrebbe imposto il corso ordinario della causa senza questo inutile o dannoso patrocinio. Per queste ragioni brevemente esposte, l'ufficio centrale crede che debba persistervi, e credo che il Ministero, accertato dell'esistenza dell'abuso, converrà che esiste pure la necessità di reprimerlo.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Duole anche a me, ed assaissimo, che l'ufficio centrale non creda di potere rinunziare all'aggiunta da lui proposta a quest'articolo dello schema ministeriale.

L'onorevole preopinante diceva esistere quest'abuso, il ministro stesso riconoscerlo, dunque doversi ammettere un'aggiunta che mira appunto a reprimerlo. Sì, o signori, lo ripeto nuovamente, io credo che l'abuso esiste, e convengo che, dove avviene alcuno, conviene cercare di porvi rimedio e sradicarlo; ma soggiungo, nè penso che da me dissenta l'ufficio centrale, che non è nè provvido nè prudente, per reprimerlo un male, farne uno assai maggiore.

Molti, o signori, sono i mali nella società, che tutti conosciamo e deploriamo, e che pure non sono repressi con disposizioni scritte nel Codice penale o in altra legge, e ciò perchè? Perchè il legislatore deve sempre ponderare le conseguenze che possono derivarne alla società o dall'abuso o dal rimedio che si propone per estirparlo. Del resto io prego l'ufficio centrale di ritenere che noi verremmo qui ad inserire una disposizione che, mi sia lecito il dirlo, e lo dico con tutta la venia a lui dovuta, guasterebbe la nostra legge con opporre un inciampo alla difesa, il che nessuno vuole, senza che d'altronde quindi ne derivi alcun vantaggio in pratica, perchè sono convinto che mai avverrà il caso di poterla applicare. Ed invero, come farebbersi a provare che l'avvocato che fu incaricato della difesa al momento della spedizione della causa non la conoscesse già prima, o

non ne avesse sentore alcuno? Vorrà farsi un'inchiesta per stabilire questo fatto? Vorranno deferirsi dei giuramenti? Per me, lo dico schiettamente, la cosa parmi impossibile.

Quindi noi avremmo il male senza ritrarne alcun frutto, e prego di bel nuovo l'ufficio centrale a non insistere in questa proposta, ed in ogni caso spero che il Senato, tuttochè siano lodevoli i motivi che la determinarono, non vorrà, per le ragioni da me finora addotte, approvarla.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 27 del progetto dell'ufficio centrale, che dal medesimo viene proposto in aggiunta all'articolo ultimo votato, e che il Ministero ha dichiarato non poter ammettere.

Chi vuole quest'articolo si alzi.

(Non è approvato.)

« Art. 28. Non è lecito ai procuratori di ritenere, per difetto di pagamento dei loro onorari e di rimborso delle spese da essi anticipate, i documenti ricevuti dai clienti.

« Possono bensì ritenere gli atti pei quali abbiano essi anticipate le spese, fino a tanto che dai loro clienti abbiano ottenuto il rimborso delle medesime ed il pagamento dei relativi onorari. »

L'ufficio centrale proporrebbe quest'articolo:

« Art. 29. Non è lecito ai procuratori di ritenere, per difetto di pagamento dei loro onorari e di rimborso delle spese da essi anticipate, i titoli, documenti e scritture ricevute dai clienti.

« I procuratori non possono nemmeno ritenere gli atti pei quali abbiano essi anticipate le spese, ma i clienti non potranno ritirarli, salvo previo accertamento del loro debito per onorari ed esposti, previa annotazione del debito negli stessi atti e previa sottoscrizione del conto e della parcella, che sarà resa esecutoria per semplice decreto della Corte o del tribunale, ove ed in quanto la riconosca giusta.

« Se tanto il primo che il secondo procuratore chiederanno il rimborso sopra la cosa che venga aggiudicata al cliente, entrambi concorreranno in proporzione del loro credito, ove siavi insufficienza.

« Se invece vorranno provvedersi a termini del successivo articolo 30, allora o verranno aggiudicate tutte le spese, e ciascuno prenderà la parte che lo riguarda, o lo saranno per una parte concernente l'opera di un solo, ed egli solo profitterà del prelevo. »

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Il Ministero aderisce.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo ultimamente letto.

Chi l'approva sorga.

(È approvato.)

« Art. 34. Nel caso di condanna nelle spese, il procuratore della parte vincitrice, prima che la sentenza sia eseguita, può chiedere che le spese e gli onorari sieno prelevati a suo favore sino a concorrenza del suo credito.

« La domanda del prelevo deve farsi con ricorso alla

Corte od al tribunale che pronunziò la sentenza, e tale ricorso vuole essere notificato sia al cliente del procuratore istante che alla parte condannata.

« Potrà anche la suddetta domanda farsi all'udienza prima della sentenza, ed in tale caso la Corte od il tribunale potranno ordinare, colla sentenza medesima, il prelevo.

« In caso di opposizione del cliente del procuratore istante, la parte condannata nelle spese ne farà il deposito nella segreteria della Corte o del tribunale che pronunziò la sentenza. »

L'ufficio centrale propone quest'articolo in surrogazione:

« Art. 30. Il procuratore creditore per spese ed onorari potrà domandare il prelevo del suo credito sopra le spese che la sentenza venga ad aggiudicare al cliente. La domanda del prelevo sarà sempre fatta prima della sentenza nell'atto conclusionale, od anche all'udienza, facendone in questo ultimo caso risultare dal foglio dell'udienza stessa, e la sentenza potrà ordinare il chiesto prelevo colla clausola: *se e come di ragione.* »

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Il Ministero è d'accordo in questa redazione coll'ufficio centrale.

PRESIDENTE. Chi approva questa redazione sorga.
(È approvata.)

« **CAPO VI. Della Camera di disciplina, della sua composizione e delle sue attribuzioni.** — Art. 35. In ogni città sede di una Corte d'appello o di un tribunale provinciale, in cui il numero dei procuratori esercenti sia almeno di quindici, vi sarà una Camera di disciplina composta di sette membri, i quali saranno eletti fra i procuratori esercenti nella stessa città dall'assemblea generale dei medesimi. »

L'ufficio centrale lo modificò nel modo seguente:

« Art. 31. In ogni città sede di una Corte d'appello o di un tribunale provinciale, in cui il numero dei procuratori esercenti sia almeno di quindici, vi sarà una Camera di disciplina composta di cinque membri, se il numero dei procuratori esercenti non arriva a venti; di sette membri, se non arriva a trenta, e di nove membri per ogni altro numero superiore di procuratori esercenti.

« I membri della Camera di disciplina saranno eletti fra i procuratori esercenti nella stessa città, e dureranno in ufficio per un triennio. Possono però essere rieletti. »

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Sebbene il numero a cui mi consta ascendere i procuratori nei distretti della Corte d'appello e dei tribunali renda forse difficilmente applicabile la modificazione proposta in quest'articolo dall'ufficio centrale, tuttavia, per non fare questioni inutili, seguirò nell'adottato sistema di condiscendenza, e aderisco a questa proposta.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo proposto dall'ufficio centrale al numero 31.

Chi l'approva sorga.

(È approvato.)

« Art. 36. Ogni Camera di disciplina sceglie nel suo seno un presidente, un segretario ed un tesoriere.

« Le funzioni però di segretario e di tesoriere potranno cumularsi. »

L'ufficio centrale fece un'aggiunta a questo articolo:

« Art. 32. Ogni Camera di disciplina sceglierà nel suo seno un presidente, un censore, un segretario ed un tesoriere. Le funzioni però di segretario e di tesoriere potranno cumularsi. »

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Come avrà già riconosciuto il Senato, la diversità che passa in quest'articolo tra lo schema di legge del Ministero e quello della Commissione riguarda l'ufficio di censore. Il Ministero propone che in ogni Camera di disciplina vi sia un presidente, un segretario ed un tesoriere. Invece l'ufficio centrale vuole che vi sia inoltre un censore cui siano commesse le parti del Ministero pubblico. Comincerò per confessare che nella legge francese sulla composizione della Camera degli *avoués* ed in altre di questo genere vi è effettivamente l'ufficio di censore. Il Ministero però non credette di poterlo proporre nella legge attuale, perchè da alcune informazioni avute da persone pratiche si convinse che questo ufficio di censore, non solo è inutile, ma anzi tende a rendere quasi nulla l'azione della Camera di disciplina.

Infatti al censore spetta promuovere l'istanza perchè siano applicate le pene disciplinari. Ora ognuno vede come odioso sia questo compito. È difficile di trovare chi, avendo una carica gratuita, voglia assumere l'odiosità di instare perchè un suo collega sia sottoposto ad una censura o ad una pena qualsiasi.

Resta più facile la vigilanza della Camera di disciplina e l'applicazione della pena, quando sia il corpo morale stesso che si assuma odiosità siffatta. Mi si dirà che tutti i membri della Camera di disciplina non possono fare l'istanza; è vero, ma allora si è il presidente che la fa, e questi la promuove, non a nome proprio, ma a nome della Camera, e quindi non ricade sopra lui responsabilità alcuna.

Se invece vi è un membro della Camera che dalla legge stessa è designato a fare l'istanza, se si sa che non puossi applicare una pena disciplinare, se quel membro non la richiede, è evidente che su lui viene a pesare tutta l'odiosità, ed allora ne avviene che le Camere di disciplina finiranno per lasciare che queste disposizioni siano scritte nella legge, ma non vengano mai applicate.

Quindi credo che sia molto meglio di non istituire quest'ufficio di censore e di lasciare che le istanze facciano dalla Camera stessa per mezzo del presidente. Del resto ho dovuto persuadermi della necessità della soppressione di quest'ufficio per questi riflessi e per le informazioni avute, che, dove esso esiste, mai, o solo difficilmente, occorre che si applichino le pene disciplinari.

Ho rassegnato questi riflessi al Senato; sentirò le osservazioni che possono essere fatte dall'ufficio centrale, rimettendomi del resto a quanto il Senato sarà, nella sua saviezza, per decidere.

MUSIO, relatore. La ragione e l'esperienza hanno suggerito all'ufficio centrale l'idea di un censore presso le Camere di disciplina.

L'esperienza ha sempre insegnato che, quando certi doveri, specialmente odiosi, sono imposti in massa a tutto il corpo, ciascuno deve adempirli e nessuno li compie; ciò avviene specialmente quando si tratta di doveri odiosi. Che invece se, in luogo del corpo, sono questi doveri imposti ad un individuo determinato, allora quest'individuo è nella necessità del proprio dovere, trova modo di vincere qualunque ripugnanza ed esercita anche un ufficio odioso.

In Francia, di dove abbiamo tolto quest'ufficio e dove attualmente esiste, si lodano dell'utilità che da esso si ottiene; dunque l'esperienza è in nostro favore. Io dico che in Francia se ne lodano, giacchè è lodato da qualche autore anche nel 1857.

Il signor ministro dice che invece converrebbe meglio che lo stesso presidente della Camera di disciplina facesse quest'ufficio, e spera che lo riempirebbe meglio del censore.

Colla venia dovuta io dirò che allora si riunirebbero nella stessa persona due funzioni incompatibili. Come presidente di una Camera di disciplina, farebbe l'ufficio di accusatore, e come presidente di una Camera di disciplina farebbe l'ufficio di giudice. Ma possiamo, domando io, nella stessa persona associare due uffici assolutamente incompatibili, che a vicenda uno urta e distrugge l'altro?

Pare adunque che l'ufficio di censore non possa essere adempiuto dal presidente della Camera di disciplina, e che, se si vuole che la Camera di disciplina abbia moto di vita, essa ha necessità di uno che ne le dia l'impulso per assoluta necessità di dovere.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Io non posso lasciare senza una breve risposta quanto venne dicendo or ora l'onorevole relatore dell'ufficio centrale.

Egli dice che, quando si lascia al presidente, io invece dirò alla Camera di disciplina per mezzo del suo presidente, di chiamare a sè quel procuratore che costui alla Camera stessa in qualunque siasi modo degno di censura, e si farà ad ammonirlo od a censurarlo, a seconda delle circostanze, il presidente farebbe due uffici, cioè quello di giudice e quello di accusatore.

Tale osservazione calzerebbe, se si trattasse di un tribunale, se si dovesse procedere nelle forme per essi stabilite, secondo cui vi deve essere il giudice e l'accusatore; ma in questo caso noi dobbiamo ritenere che si tratta di un'assemblea di famiglia, di un'assemblea che non è destinata a giudicare nelle forme solenni.

In questi casi la Camera chiama a sè colui che si vuole ammonire o censurare, e lo chiama per mezzo di chi? Per mezzo di quello che la rappresenta, cioè il presidente, e, senza il bisogno di accusa, informata del fatto, adempie alle sue funzioni di assemblea conciliatrice, ed all'uopo anche di giudice di famiglia; quindi io non veggo che vi sia la oppostami contraddizione.

Non bisogna confondere la Camera di disciplina coi

tribunali, come pure non bisogna confondere l'ufficio del Ministero pubblico presso i tribunali con quello di censore presso la Camera di disciplina.

Io comprendo che il Ministero pubblico possa adempiere alle sue funzioni presso i tribunali, che possa con coraggio disimpegnarle, perchè non è a fronte dei suoi colleghi, perchè parla nell'interesse della società, perchè è in una posizione così alta che nè può, nè deve, nè ha mai riguardo veruno; ma, quando si tratta di un tribunale, per così dire, domestico, quando si tratta di colleghi e di persone che sono tutti i giorni a contatto fra di esse, creda pure l'onorevole relatore che difficilmente si vorrà trovare chi accetterà l'ufficio di censore, e, quando si accetterà, si accetterà senza che poi se ne adempiano le incombenze.

Io credo che in linea di principio non vi sia necessità di avere questo censore, e che, quanto all'effetto che esso sia per produrre, qualunque possa essere l'opinione dell'autore citato dall'onorevole preopinante, si risolva nell'annullare l'azione della Camera di disciplina, cioè che finisca per essere meglio di non averne alcuna.

Era mio obbligo di coscienza di farne la proposta, e la sostengo senza prevenzioni e senza puntiglio, ma solo perchè credo che si farà male, se si introduce questa carica. Il Senato giudichi e decida come crederà più conveniente.

MUSIO, relatore. Io ho parlato d'incompatibilità d'ufficio, e mi pare che l'incompatibilità dell'ufficio non dipende dalla forma, ma dalla sostanza della cosa. La sostanza della cosa è che nei Consigli di disciplina il presidente accusa, il presidente giudica colui che è accusato, onde è nella sostanza della cosa, non nella forma che esiste l'incompatibilità.

Il signor ministro teme che, trattandosi di collega, il censore non avrà mai il coraggio di fare il suo ufficio. Ma questa ragione osta pure al presidente, il quale non lascia di essere collega, perchè siede alla testa, ma appartiene sempre al corpo dei procuratori anch'egli; ed in conseguenza, se è nella ragione di essere collega che il signor ministro teme che sia inutile l'ufficio di censore, questo sarà del pari inutile, se sarà esercitato dallo stesso presidente, che noi crediamo non possa esercitarlo.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Ricorderò all'onorevole relatore che, secondo il progetto dell'ufficio centrale, il censore accusa; ma, essendo pur sempre membro della Camera senza che espressamente dichiarisi se le funzioni sue abbiano ad impedirgli di prendere parte alla decisione, vi sarà sempre nel silenzio della legge il dubbio, se non altro, che egli ciò possa fare.

MUSIO, relatore. Questo non è necessario di dirlo, perchè *intus inest*.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Preghe- rei l'onorevole presidente a volere mettere ai voti la massima.

PRESIDENTE. La modificazione non consiste che nel-

l'aggiunta della parola *censore*; dunque metterò come emendamento ai voti l'aggiunta di questa parola, e se viene ammessa, io metterò ai voti l'articolo.

Chi vuole, come l'ufficio centrale, aggiunta la parola *censore*, sorga.

(Non è ammessa.)

Metto ai voti l'articolo senza la parola *censore*.

Chi approva sorga.

(È approvato.)

« Art. 37. Per la validità delle deliberazioni della Camera di disciplina è necessario l'intervento di cinque almeno dei membri. »

L'ufficio centrale propone, in vece delle parole *di cinque almeno dei suoi membri*, di dire: *della maggioranza assoluta*.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Aderisco.

PRESIDENTE. Lo metto ai voti così modificato.

(È approvato.)

« Art. 38. Le attribuzioni della Camera di disciplina consistono:

« 1° Nel vegliare all'osservanza della legge e dei regolamenti ed al mantenimento della disciplina fra i procuratori, affinchè il loro ufficio venga esercitato con quei principi di rigorosa probità e delicatezza, che deggiono costituire la base fondamentale della loro professione;

« 2° Nell'invigilare sulla condotta dei sostituiti e dei praticanti, e nello spedire o rifiutare ai medesimi i certificati di moralità e di capacità;

« 3° Nel dare i provvedimenti disciplinari che sono di sua competenza;

« 4° Nel promuovere quelli che sono di competenza delle Corti o dei tribunali;

« 5° Nel prevenire o conciliare le differenze che possono insorgere tra i procuratori, o tra essi ed i loro sostituiti, non che tra i terzi ed i procuratori o loro sostituiti, per oggetti attinenti all'esercizio delle loro funzioni;

« 6° Nel dare un avviso motivato sulle anzidette differenze e sulle questioni relative alla tassa degli onorari e delle spese;

« 7° Nel determinare la somma che i procuratori debbono annualmente contribuire per le spese d'ufficio della Camera stessa.

« L'annuo contributo non potrà però eccedere la terza parte della rendita della malleveria. »

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Pare che l'onorevole relatore volesse domandare la parola.

Forse voleva osservare che nel nostro progetto si parla di certificati di moralità e di buona condotta.

Il Governo propose questa disposizione, ed io la sostengo per le ragioni che ebbi già l'onore di addurre ieri, che cioè può essere nell'interesse degli aspiranti, dei praticanti, dei sostituiti e anche del procuratore stesso di avere un certificato di moralità, e nessuno meglio della Camera di disciplina può trovarsi in grado di spedirlo.

Quindi, nell'insistere perchè venga tale disposizione votata, non credo punto di mettermi con ciò in contraddizione con quanto ieri io ebbi ad osservare opponendomi alla proposta dell'ufficio centrale intorno ai certificati di moralità da esso in modo obbligatorio richiesti per l'ammissione all'esercizio.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 88.

(È approvato.)

« Art. 89. Nelle città in cui il numero dei procuratori è minore di quello indicato nell'articolo 85, le attribuzioni della Camera di disciplina sono esercitate dalla assemblea generale. »

(È approvato.)

Ora verrebbe a discutersi l'articolo sotto il numero 88 proposto dall'ufficio centrale, il quale dice:

« L'ultimo giorno d'ogni trimestre il presidente della

Camera di disciplina dovrà rimettere al presidente del tribunale, ed il censore all'avvocato fiscale provinciale un rendiconto... »

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Mi pare che si potrebbe, se il Senato lo crede, rimandare la discussione di questo articolo a domani.

PRESIDENTE. Voleva cogliere questa occasione per osservare nuovamente al Senato che siamo oggi entrati attivamente in seduta alle 8 1/4; terminandosi alle 5, fa un'ora e 3/4 di seduta, e questo renderà necessario un maggiore numero di sedute, forse maggiore di quello che è desiderio dei più. Io quindi con nuova istanza, che spero non inutile, solleciterei il Senato di volersi radunare domani verso le 2, chè il presidente alle 2 e un quarto sarà al suo banco.

La seduta è levata alle ore 5 1/4.